

REGOLAMENTO (CEE) N. 2102/74 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 1974

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame per il periodo
che ha inizio il 15 agosto 1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, primo periodo,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 123/67/CEE, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti considerati nell'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento n. 176/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2689/72⁽⁴⁾, ha stabilito le norme generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione come segue;

considerando che, per i prodotti indicati nell'allegato al presente regolamento, conviene limitare la restituzione ad un importo che, pur permettendo la partecipazione della Comunità al commercio internazionale, tenga conto dell'importanza e del carattere particolare delle attuali esportazioni di questi prodotti;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, in mancanza di esportazioni economicamente importanti degli altri prodotti del settore del pollame, non è opportuno prevedere attualmente una restituzione per questi prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La lista dei prodotti, per la cui esportazione è concessa la restituzione, prevista dall'articolo 9 del regolamento n. 123/67/CEE, e gli importi di questa restituzione sono fissati nell'allegato.

2. Non è fissata alcuna restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE, non indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽³⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2612/67.⁽⁴⁾ GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 41.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Restituzioni
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :	u.c./100 kg
	<p>A. Volatili interi :</p> <p>per le esportazioni destinate ai paesi terzi europei, alla Giordania ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del Golfo persico ed ai paesi terzi della penisola arabica</p> <p>I. Galli, galline e polli :</p> <p>a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »</p> <p>b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »</p> <p>c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »</p>	<p>11,00</p> <p>11,00</p> <p>11,00</p>